

----- ALLEGATO SUB "B" A REP. N. 16.505 RACC. N. 7.847 -----

----- STATUTO DELLA FONDAZIONE -----

----- "FONDAZIONE BEPPE LUNGO" -----

----- Art. 1. -----

- E' costituita per volontà della famiglia Lungo la Fondazione denomi-
nata -----

----- "FONDAZIONE BEPPE LUNGO" -----

più brevemente indicata in questo statuto anche come -----

----- "la Fondazione" -----

----- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -----

La sede è fissata In AULLA piazza Craxi n. 9, attualmente presso lo
Studio Lungo - Gabrielli. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie o rap-
presentative in tutto il territorio della LUNIGIANA, in Italia ed al-
l'estero. -----

----- Art. 2. -----

----- (Scopo) -----

La fondazione opera negli ambiti seguenti: -----

- assistenza sociale e socio - sanitaria; -----

- beneficenza; si considera attività di beneficenza, ai sensi del com-
ma 2bis, dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 anche la con-
cessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme prove-
nienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente rac-
colte, a favore di enti senza scopo di lucro, per la realizzazione di-
retta di progetti di utilità sociale. -----

- istruzione; -----

- formazione; -----

- sport dilettantistico; -----

- tutela; -----

- promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, com-
prese le biblioteche ed altri beni con particolare riferimento agli
archivi di Stato; -----

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e del-
l'arte; tutela dei diritti civili. -----

----- ART. 3 -----

----- (Oggetto) -----

Per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente art. 2, in par-
ticolare: -----

a) la Fondazione dovrà fare in modo, adottando tutte le precauzioni
che la Legge consente, di favorire il mantenimento presente e futuro,
di una Borsa di studio o di merito nei confronti dei giovani dell'ul-
timo anno dell'ISTITUTO di Istruzione Superiore PAOLO BELMESSERI di
Pontremoli, relativamente al Corso di Amministrazione Finanza e Marke-
ting (ex ragioneria) e segnalati dal relativo Collegio dei Docenti, o-
perando per accrescerne il contenuto, e qualificarne la qualità opera-
tiva, nel prosieguo degli anni, nonchè di altri Istituti di indirizzo
similare nel territorio del Comune di La Spezia. -----

Le modalità di assegnazione vengono disciplinate da apposito REGOLA-

MENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. ----

Le modalità concrete di erogazione della borsa di studio dovranno di volta in volta essere stabilite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo nel dovuto conto titoli scolastici e condizione economica dei giovani studenti. -----

b) la Fondazione avrà il compito di agevolare l'istruzione e la preparazione di giovani e disoccupati, nel campo artigianale, professionale, commerciale, informatico, dell'arte e della cultura, dando priorità al territorio della Lunigiana, ai mestieri e alle professioni tradizionali di codesto territorio, ed a coloro che si trovano in condizioni svantaggiate per motivi economici, sociali e familiari. A questo scopo la Fondazione potrà: -----

- gestire direttamente l'organizzazione di laboratori e corsi, nonché i servizi accessori alle strutture didattiche; -----

- concorrere alla realizzazione di attività formative, di specializzazione e di avviamento al lavoro, in collaborazione con Istituti ed Organismi che abbiano le stesse finalità; -----

- organizzare convegni di studio, seminari e corsi, nonché manifestazioni culturali ed artistiche che abbiano le suddette finalità; -----

- promuovere, per il medesimo scopo, attività per la creazione e/o sviluppo centri di studio, laboratori artistici e laboratori informatici. -----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o direttamente connesse. -----

----- Art. 4 -----

----- (Il Patrimonio) -----

Per il perseguimento dei fini statutari della fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio della Fondazione è assicurato dai fondatori come indicato nell'atto di costituzione, del quale il presente statuto è parte integrante. -----

Il patrimonio è costituito: -----

- dai beni mobili, immobili e dalle somme conferiti a titolo di liberalità dai suoi fondatori; -----

- dai beni mobili, immobili e dalle somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonchè da persone fisiche, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore. -----

L'impiego del denaro per il perseguimento dei fini istituzionali a disposizione della Fondazione è rimesso alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. -----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, e di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio. -----

Non sono ammessi nessuna distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve. L'impiego di utili e avanzi di gestione possono avvenire solo per le attività istituzionali o connesse; a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento

fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre fondazioni avente scopo analogo o affine, e non lucrative, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla stessa legge. -----

----- Art. 5 -----

----- (Organi della Fondazione) -----

Sono organi della Fondazione: -----

- Il Consiglio di Amministrazione; -----
- Il Comitato Direttivo, se eletto; -----
- Il Comitato Scientifico, se eletto. -----

----- Art. 6 -----

----- (Il Consiglio di Amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da un Presidente e da un massimo di cinque Consiglieri. -----

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dai fondatori nell'atto costitutivo, che ne determineranno anche la durata. -----

In seguito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è così composto: -----

- La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, a vita, al Dott. **LUNGO GIAN LUIGI**, e, dopo di Lui: alla persona dallo stesso designata, e, successivamente, alla persona designata dal Presidente in Carica, tra i membri del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di mancata designazione come sopra, il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione in carica a maggioranza assoluta. ----

Il Presidente in carica nomina i Consiglieri, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. -----

----- ART. 7 -----

----- (Poteri del Consiglio) -----

Al Consiglio sono riservati i seguenti poteri: -----

- nomina, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente; -----

- nomina, revoca e sostituisce, i membri del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituiti; -----

- approva entro il mese di ottobre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente; -----

- delibera sugli argomenti demandati al Consiglio dalla legge, dal presente statuto e dal suo Presidente; -----

- delibera su eventuali compensi agli amministratori, -----

- approva i regolamenti -----

----- Art. 8 -----

----- (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) -----

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato: ----

A) - Presidenza -----

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. -----

B) - Riunioni -----

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o

chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta ri-

chiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima

della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve,

ma non inferiore ad un giorno. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua as-

senza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza

di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. -----

C) - Deliberazioni -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la pre-

senza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti,

in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

D) - Verbalizzazioni. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da

verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge,

vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in

volta anche tra estranei al consiglio. -----

----- Art. 9 -----

----- (Compensi agli Amministratori) -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ra-

gioni del loro ufficio , potrà essere loro altresì fissato un compenso

annuo per l'opera svolta dagli stessi a favore della Fondazione, da

fissarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Di-

rettivo, e salvo conguaglio da decidersi nello stesso modo a fine anno

a seconda dell'andamento economico-finanziario-gestionale ed in funzione delle esigenze e delle disponibilità economiche della Fondazione, nonchè dell'operosità e dell'attività prestata dagli amministratori a favore della stessa FONDAZIONE. -----

Agli amministratori, nel caso in cui venga stabilito un compenso per l'opera svolta, spetta il diritto ad una indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Uffici di Amministratore). All'uopo viene stabilito che, sul compenso annuo, che verrà determinato per il o gli amministratori, venga effettuato un accantonamento ad un fondo per le indennità di quiescenza per i rapporti di collaborazione coordinata, ferma restando la possibilità di effettuare accantonamenti annui aggiuntivi, per le indennità di cui sopra. Gli accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto saranno effettuati anche stipulando apposite polizze assicurative. ----

----- Art. 10. -----

----- (Il Comitato Direttivo e Comitato Scientifico) -----

Il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico, se istituiti indirizzano, presiedono, guidano e controllano le attività culturali della Fondazione. -----

Il numero dei componenti i due Comitati è illimitato ed una stessa persona può far parte dei due comitati. -----

E'membro di diritto di entrambi i Comitati il Presidente in carica della Fondazione -----

I componenti vengono proposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione a mag-

gioranza assoluta -----

----- Art. 11 -----

----- (poteri dei Comitati) -----

I Comitati hanno solo un potere consultivo, e di indirizzo. -----

Il loro funzionamento viene disciplinato da apposito REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. -----

----- Art. 12 -----

----- (Rappresentanza) -----

Il Presidente : -----

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ; -----

- presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato d'Onore ed il Comitato Scientifico, e li convoca nei casi stabiliti dal presente Statuto e quando lo ritenga opportuno; -----

- propone l'ordine del giorno; -----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo. -----

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; -----

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Comitato; -----

sorveglia il buon andamento amministrativa della Fondazione. -----

- provvede alla gestione ordinaria della fondazione; -----

- provvede all'impiego delle rendite del patrimonio della fondazione, secondo i criteri stabiliti nel presente statuto; -----

o indicati dal Consiglio di amministrazione. -----

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il
vice Presidente se eletto o, in mancanza, il membro del Comitato più
anziano di età. -----

----- Art. 13 -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

F.TO GIAN LUIGI LUNGO F.TO PAOLA LUNGO -----

F.TO LANFRANCO CLEMENTI F.TO GIUSEPPE CLEMENTI -

F.TO BARBASINI VIOLETTA TESTE F.TO SIMONE MARINI TESTE

F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO -----